

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI,
BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STA-
NISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI,
MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI,
PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA**

Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di dichiarazioni di coloro che collaborano con la giustizia

Presentata il 27 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che consta di un articolo unico, è volta ad apportare alcune limitate modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante « Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia ».

Si propongono, segnatamente, tre distinte innovazioni volte alla chiarificazione

normativa di taluni aspetti concernenti l'articolo 16-*quater* e, più in generale, le caratteristiche del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, atto che costituisce la manifestazione esplicita della volontà di collaborare.

L'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dalla legge n. 45 del 2001, prevede quale condizione giuridica per l'ammissione al programma di protezione la redazione e la sottoscrizione del verbale illustrativo. In particolare, il comma 1 stabilisce che la

persona rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso. Per espressa previsione di legge — si veda in particolare il comma 6 del predetto articolo, che delimita con esattezza il contenuto del verbale — le informazioni *de relato* cioè non riconducibili alle testimonianze dirette di cui all'articolo 194 del codice di procedura penale sono peraltro escluse dal contenuto illustrativo della collaborazione, dalla cui sottoscrizione decorre il termine semestrale più volte richiamato dalla legge. Ne conseguono la particolare delicatezza della scansione temporale e, quindi, la necessità di una non equivoca caratterizzazione della manifestazione di volontà con riferimento al tempo in cui essa si colloca nel processo collaborativo.

Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, che con la presente proposta di legge viene più opportunamente denominato « verbale riepilogativo », per meglio caratterizzare il perimetro della attività dichiarativa in atto e per meglio individuare il momento della sua formazione, rappresenta la manifestazione di volontà e il contenuto stesso della collaborazione, con particolare riferimento ai fatti conosciuti dal soggetto che intende procedere a dichiarazioni dirette. Esso individua, con il limite rappresentato dal riferimento all'articolo 194 del codice di procedura penale, l'ambito entro il quale le dichiarazioni rese possono essere utilizzate.

Tale verbale rappresenta, pertanto, il fondamentale momento di controllo sulla genuinità della collaborazione e, conseguentemente, il presupposto per l'ammissione del collaboratore o del testimone di giustizia a misure tutorie o premiali. Proprio in virtù della particolare importanza dell'atto il legislatore deve prevedere per esso tempi, forme e modalità di redazione molto rigorosi, alla cui inosservanza si ricollegano effetti assai rilevanti.

L'inosservanza dei tempi di redazione del verbale (centottanta giorni dal mo-

mento in cui il soggetto ha manifestato la volontà di collaborare), delle sue modalità di documentazione (verbale riassuntivo e documentazione integrale mediante registrazione fonografica o audiovisiva, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale) e dei divieti (di colloqui investigativi, di corrispondenza e di contatti con altri collaboratori) imposti per la fase di stesura del verbale comporta, infatti, generalmente l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni accusatorie contenute nell'atto.

Nella pratica, tuttavia, e soprattutto in riferimento a casi di collaborazione di particolare complessità, una lettura rigida della norme potrebbe risultare assai limitativa della stessa *ratio legis* inficiando potenzialmente il buon esito della procedura.

La presente proposta di legge prevede, pertanto, proprio sulla base delle richieste degli operatori, la possibilità di prorogare il termine semestrale fino a un massimo di ulteriori centottanta giorni in caso di particolari rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari e dovuti riscontri. La proroga è possibile unicamente su richiesta motivata del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale e deve essere disposta con provvedimento motivato.

Analogamente alla caratterizzazione — avente un effetto non meramente terminologico ma più compiutamente sistematico — del verbale quale momento riepilogativo dei contenuti della collaborazione, la presente proposta di legge prevede, altresì, nell'ambito del contenuto del verbale di cui al comma 3 dell'articolo 16-*quater*, di aggiungere alle dichiarazioni rese dal soggetto anche la « manifestazione della volontà di collaborare ». Specificamente, del verbale riepilogativo non verrebbero soltanto a fare parte le dichiarazioni rese dal soggetto, bensì il complesso contenutistico derivante dalla manifestazione soggettiva della volontà di collaborare: fattispecie più ampia, comprendente l'aspetto psicologico e comportamentale

del soggetto rinvenibile nella manifesta volontà di collaborare, a sua volta oggetto di doveroso e puntuale riscontro.

Nell'ottica di una minore rigidità nell'utilizzo del potenziale investigativo delle dichiarazioni rese dai collaboratori, è data possibilità (in luogo dell'obbligo) della revoca, da parte della magistratura, delle speciali misure di protezione nel caso in cui, entro il termine prescritto, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste e queste non siano

documentate nel verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione.

Le modifiche previste dalla presente proposta di legge, nel complesso, derivano da esigenze manifestate dagli operatori giudiziari e investigativi antimafia. Per questo è opportuna una sua rapida approvazione, al fine di esaminare con celerità i necessari affinamenti di una normativa fondamentale non solo per la prevenzione, ma soprattutto per l'efficace contrasto al fenomeno mafioso nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « verbale illustrativo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « verbale riepilogativo »;

b) all'articolo 16-*quater*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di particolari rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato fino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato »;

2) il comma è sostituito dal seguente:

« 3. La manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato « verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione », redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in un fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il

verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel periodo precedente. Di esso è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale »;

3) al comma 7, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0040900